
 XI LEGISLATURA

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

38.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE

	PAG.		PAG.
Modifica nella composizione della Commissione:		Martinazzoli Fermo Mino	1570, 1574
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1567	Mattarella Sergio	1570, 1571, 1572, 1573
Seguito della discussione sugli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo »:		Riz Roland	1578
Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1568, 1569, 1570	Salvi Cesare	1568, 1570, 1575, 1581
1571, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578		Saporito Learco	1575, 1576
1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584		Staglieno Marcello	1572, 1574, 1583
Barbera Augusto Antonio	1573, 1577, 1578, 1580	Tarabini Eugenio ...	1571, 1575, 1577, 1578, 1583
Biasutti Adriano	1572, 1573, 1574		
1575, 1576, 1577, 1583		Sul lavoro della Commissione:	
Boato Marco	1584	Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	1567, 1584, 1585, 1586
Bodrato Guido	1579	Boato Marco	1584, 1585, 1586
Coco Giovanni Silvestro	1578	Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i>	1584, 1586
Covatta Luigi	1569, 1577	Mattarella Sergio	1585
Guerzoni Luciano	1572, 1575, 1576	Salvi Cesare	1585
Labriola Silvano, <i>Referente per il Comitato « Forma di Stato »</i>	1568, 1569, 1570, 1571	Staglieno Marcello	1586
1578, 1579, 1580, 1582, 1583		ALLEGATO	1587

La seduta comincia alle 17.35.

Modifica nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Vincenzo Binetti ed i senatori Antonio Maccanico e Gino Giugni, chiamati ad incarichi di Governo, sono stati rispettivamente sostituiti dall'onorevole Eugenio Tarabini e dai senatori Giorgio Covi e Franco Castiglione.

L'onorevole Patuelli, anch'egli chiamato ad incarico di Governo, non è stato ancora sostituito, nonostante le sollecitazioni rivolte al Presidente della Camera, perché il gruppo liberale non ha ancora provveduto alla designazione.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi questa mattina è stato deciso innanzitutto di concludere nella seduta odierna l'esame degli emendamenti accantonati relativi agli articoli 70 e 117 della Costituzione, esaurendo così la parte dell'articolato predisposto dal Comitato « Forma di Stato » che si era stabilito di trattare. Ovviamente, rimangono da affrontare le disposizioni relative alla finanza regionale che, di comune accordo, si è deciso di accantonare fino a quanto non verrà esaminato il lavoro svolto dal Comitato « Forma di Governo », per quanto riguarda il Parlamento, e dal Comitato « Garanzie ».

Il compito che ci aspetta non è solo questo; come ricorderete, il Comitato « Forma di Governo » era presieduto dal

senatore Maccanico, oggi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, per cui dobbiamo quanto prima procedere alla nomina del nuovo presidente del Comitato. Dobbiamo anche risolvere la questione aperta dalle dimissioni da referente di questo stesso Comitato, presentate per ben due volte dal senatore Miglio, poiché già dalla prossima seduta dovremo cominciare l'esame delle proposte riguardanti la forma di Governo. Ciò significa che dobbiamo procedere immediatamente a queste due nomine. Forse quella del presidente è più facile perché lo stesso senatore Covi, che ha sostituito il senatore Maccanico, potrebbe assumere la presidenza, mentre la nomina del referente appare più complessa. Per tale motivo mi riservo di riprendere la questione al termine della seduta.

Sempre in ufficio di presidenza si è discusso circa le modalità di esame del lavoro compiuto dal Comitato « Forma di Governo ». Come i colleghi ricorderanno, su alcuni punti si registra una larga maggioranza, in particolare sulla formazione del Governo e la nomina del Presidente del Consiglio. Anche nei confronti delle proposte riguardanti il Presidente della Repubblica ed i poteri ad esso assegnati si è registrato nell'ambito del Comitato un ampio consenso; non altrettanto è accaduto per quelle sul Parlamento e sui compiti dei due rami del Parlamento.

Dovendo procedere alla nomina del presidente e del referente del Comitato « Forma di Governo », sarebbe opportuno un impegno diretto della presidenza della Commissione, trattandosi di materia che essa ha sempre seguito; ovvero si potrebbe creare un Comitato ristretto al quale affidare l'esame di tutte le proposte formulate

fino ad ora dal Comitato « Forma di Governo » per discuterle poi più rapidamente in sede di Commissione, così come è avvenuto per le proposte presentate dal Comitato « Forma di Stato », con un risultato che ritengo soddisfacente.

Nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza è stata avanzata la richiesta di far esaminare al Comitato « Forma di Governo » la parte relativa al Parlamento e ai poteri dei due rami del Parlamento contemporaneamente all'esame della parte riguardante il Governo e il Presidente della Repubblica da parte della Commissione. Anche questa può essere una strada da seguire; tuttavia, vorrei far notare che è proprio dal Comitato « Forma di Governo » che sono emerse le proposte che tutti conosciamo. Non so se tale Comitato possa operare, rispetto alla formulazione da esso avanzata nella prima stesura, con un distacco tale da avvicinare le posizioni e quindi condurci all'approvazione di emendamenti, che consentano di concludere l'esame anche di questa parte dell'elaborato.

A questo proposito vorrei conoscere il parere della Commissione; tuttavia, siccome so che tutti i colleghi hanno impegni molto importanti, ritengo opportuno concludere innanzitutto l'esame delle norme relative alla forma di Stato, per affrontare successivamente le questioni che riguardano il nostro lavoro futuro.

Seguito della discussione sugli esiti dei lavori del Comitato « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

PRESIDENTE. Come l'ordine del giorno prevede, seguiamo nell'esame degli esiti dei lavori dei Comitati « Forma di Stato » e « Forma di Governo ».

Prima di dare la parola al referente, onorevole Labriola, ricordo che agli articoli 70 e 117 del testo della Costituzione elaborato dal Comitato « Forma di Stato » e gli emendamenti ad essi presentati ed accantonati, rispettivamente, nelle sedute del 28 aprile e del 4 maggio scorsi, saranno

pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». La Commissione non dovrebbe avere alcuna difficoltà a chiudere rapidamente questa parte, perché dopo matura riflessione credo di poter accogliere, salvo rivedere la forma nella stesura definitiva quando licenzieremo il testo per l'Assemblea, l'emendamento Barbera 70.42 che così recita: « È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione ».

Ho sempre pensato che ciò fosse implicito, ma poiché ciò che è esplicito non è sicuramente sconveniente, ritengo che questo emendamento possa essere accolto.

Mantengo l'emendamento 70.62 con il quale propongo di aggiungere, alla enumerazione contenuta nella quinta riga dell'articolo 70, anche l'indicazione degli articoli « 29, 30, 31 e 33 ». Su questo emendamento si era manifestato un accordo generale e, per maggior chiarezza, desidero ricordare che esso è stato da me presentato al termine della riunione svolta in sede di Comitato ristretto, proprio per specificare che andavano indicati gli articoli concernenti il matrimonio e l'educazione.

CESARE SALVI. Come si ricordano i due emendamenti ?

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». L'emendamento Barbera 70.42 è aggiuntivo. Alla fine della elencazione contenuta nel primo comma dell'articolo 70 della Costituzione si chiede di aggiungere: « In ogni caso il nucleo essenziale dei diritti pubblici contenuti nella I parte della Costituzione è riservata allo Stato ». Voi lo avete presentato come articolo aggiuntivo, così io l'ho inteso ed in questo senso manifesto parere favorevole.

CESARE SALVI. Al di là del modo in cui è stato presentato il nostro emendamento, c'è un problema di sostanza che,

immagino, il referente vorrà affrontare in sede di coordinamento. La proposta dell'onorevole Labriola riguarda sempre un'elencazione di diritti.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Forse il gruppo del PDS ha mutato opinione. Abbiamo presentato un testo contenente l'elencazione di diritti secondo gli articoli della Costituzione. Nel Comitato ristretto si è fatto presente che i diritti previsti dagli articoli della Costituzione 29, 30, 31 e 33 dovevano essere aggiunti. In questo senso ho presentato un emendamento che completa l'elencazione. Successivamente dal gruppo del PDS è stato rilevato che in ogni caso, con norma di chiusura (l'onorevole Bodrato intervenne nel corso della discussione), il nucleo essenziale di tutti i diritti previsti nella parte I della Costituzione deve essere riservato allo Stato. Ho sempre pensato che ciò fosse implicito, ma renderlo esplicito non è male e quindi sono favorevole all'emendamento che prevede di inserire tale disposizione.

Trattandosi di un emendamento aggiuntivo, non sorgono problemi di coordinamento. Se ve ne fossero, significherebbe che l'emendamento non è aggiuntivo ma sostitutivo ed in questo caso ci troveremo di fronte ad una questione nuova che andrebbe esaminata. Ripeto che l'emendamento è stato presentato come aggiuntivo, che è stato definito come norma di chiusura e che noi in quanto tale lo abbiamo discusso.

Se il gruppo del PDS intende presentare questo emendamento come sostitutivo il discorso cambia completamente ed io sarei impreparato in questo momento ad esprimere un'opinione.

Ho recepito le richieste formulate in sede di Comitato ristretto; tuttavia, se vi è qualche problema sono pronto a ritirare l'emendamento 70.62, che, ripeto, ho presentato in quanto nell'ambito del Comitato ristretto sono state sollevate questioni concernenti l'alta cultura, la scienza e quant'altro si voleva fosse inserito. Diligentemente ho presentato l'emendamento, ma se ci sono dubbi sono disposto a ritirarlo;

personalmente non sono particolarmente affezionato ad esso. Se volete, possiamo sopprimere il riferimento all'articolo 33; del resto, è di moda pervenire ad affermazioni sintetiche.

Vorrei comunque proporre ai colleghi di approvare i due emendamenti in questione al fine di chiudere la vicenda relativa all'articolo 70, per non meritarcì un voto negativo in profitto da qualche ministro in libera uscita oratoria. Abbiamo lavorato a lungo su tale articolo ed ora siamo in procinto di votare un emendamento scaturito da una discussione svolta in sede di Comitato ristretto. Vorrei pregare la Commissione di approvare sia l'emendamento Barbera 70.42 sia il 70.62 da me proposto, avendo ben presente che avremo sempre la possibilità di un'ulteriore riflessione prima e durante la discussione in Assemblea.

LUIGI COVATTA. Sempre che il ministro non ci sciolga prima!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 70.62 presentato dal referente.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Barbera 70.42, per la parte in cui propone di inserire, dopo il primo, un comma del seguente tenore: « È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Passiamo ora alla parte dell'emendamento Barbera 70.42 che mira ad aggiungere all'elencazione di cui al primo comma dell'articolo 70 le parole « altre materie individuate con legge costituzionale ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, chiedo ai presentatori di ritirare questo emendamento perché tautologico. È evidente che con legge costituzionale è possibile fare tutto e quindi anche aggiun-

gere altre materie. Le ragioni per le quali esso è stato presentato potranno essere ulteriormente approfondite nel momento in cui definiremo l'articolo 117, nel cui contesto si collocano in maniera più appropriata.

Ribadisco, pertanto, che riferito all'articolo 70 della Costituzione, l'emendamento risulta ultroneo.

CESARE SALVI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti Guzzetti 117.31, 117.01 e 117.02.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Signor presidente, sono costretto a chiederle di rinviare la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 117 perché devo recarmi a presiedere l'Assemblea. Si potrebbe utilizzare la seduta di oggi per avviare la discussione generale sulle questioni attinenti alla forma di Governo.

PRESIDENTE. Non credo sia possibile in questo momento affrontare le questioni relative alla forma di Governo perché è necessario che vi siano o il referente o il presidente del Comitato.

Penso, però, si possa definire rapidamente la questione attinente agli emendamenti Guzzetti, accantonati nella seduta del 4 maggio scorso.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. I tre emendamenti Guzzetti 117.31, 117.01 e 117.02 si occupano di questioni di politica estera. Personalmente, non credo che la Commissione possa approvarli nell'attuale stesura; pertanto pregherei i colleghi del gruppo della democrazia cristiana di ritirarli per approvare il testo della Commissione, con l'impegno del relatore a rivedere l'intera questione prima che si arrivi alla discussione in Assemblea. Non dimentichiamo che il testo Guzzetti concernente la politica estera è molto impegnativo e può creare serie questioni di carattere generale sulla pertinenza della prerogativa di politica estera allo Stato.

Ribadisco, pertanto, il mio invito ai colleghi della democrazia cristiana a ritirare gli emendamenti in questione, riservandosi il Comitato di trattarli in una fase successiva.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Mi sembra siano assenti tutti e quattro i presentatori degli emendamenti.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. La mia proposta scaturiva dal desiderio di usare un certo riguardo nei confronti del gruppo della democrazia cristiana. Non c'è dubbio, infatti, che non essendo presente nessuno dei presentatori gli emendamenti possono essere dichiarati decaduti.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Questa è la soluzione regolamentare.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Penso sia meglio ritirarli.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Non possiamo ritirarli.

SERGIO MATTARELLA. Se non ricordo male, più volte abbiamo discusso di questi emendamenti arrivando ad una nuova formulazione sulla quale il referente aveva espresso parere favorevole.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Ho detto, infatti, che mi richiamo a quel testo. Il fatto che gli emendamenti sussistano ancora mi fa pensare che il gruppo della democrazia cristiana non sia più d'accordo.

SERGIO MATTARELLA. Ho fatto presente che di questi emendamenti era stata redatta una nuova formulazione, sulla quale il referente aveva espresso parere favorevole.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Sui commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.01

non ci sono problemi. Infatti, la disposizione secondo cui: « La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati », rappresenta una norma di favore che mantiene intatta la prerogativa di politica estera dello Stato. Anche il comma 2 è condivisibile perché, stabilendo che « La legge dello Stato disciplina le relative procedure », postula un'opportuna riserva di competenza allo Stato.

Sul comma 3 – che recita: « La regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione » – nutro invece alcune riserve perché tale dizione implica un'attenuazione dell'esclusiva dello Stato in materia di politica estera che francamente non mi sentirei di raccomandare alla Commissione. Lo stesso discorso vale per il comma 4 dell'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.01 il quale recita: « In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale le regioni sono consultate secondo procedure stabilite dalla legge dello Stato ». Che un siffatto comportamento del Governo possa essere oggetto di un impegno politico costituito tra Governo stesso e Parlamento, è cosa condivisibile; al contrario, non mi sembra accettabile scrivere in Costituzione che, nel procedimento di formazione dei trattati, le regioni devono essere consultate secondo procedure stabilite dalla legge dello Stato. Si tratta, infatti, di un vincolo improprio.

In ogni caso, signor presidente, per le ragioni che ho esposto prima, non sono in grado di affrontare una discussione sul punto.

PRESIDENTE. Desidero far notare che se nessuno li fa propri, gli emendamenti dovranno essere dichiarati decaduti.

SERGIO MATTARELLA. Signor presidente, con il suo consenso, faccio mio l'emendamento Guzzetti 117.02 e i primi due commi di quello recante il numero 117.01 che, in una precedente riunione del Comitato « Forma di Stato », avevano trovato il parere favorevole del referente.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Se è così, sono d'accordo.

EUGENIO TARABINI. Presidente, condivido le preoccupazioni dell'onorevole Labriola però non giungo alle sue stesse conclusioni. Mi pare che l'onorevole Labriola abbia perfettamente ragione, ma con riferimento al punto in cui alle regioni viene data, sia pure in forma minore, una personalità internazionale. (*Commenti del senatore Guerzoni*).

Leggendo questo articolo aggiuntivo mi sono domandato se ci troviamo di fronte ad uno Stato federale o addirittura ad una confederazione di Stati. Infatti, gli Stati che fanno parte di una confederazione hanno anch'essi personalità internazionale. Contrariamente alle conclusioni di tipo normativo cui è pervenuto l'onorevole Labriola, sarei favorevole all'ultimo comma dell'emendamento 117.01, che dà rilievo costituzionale ad un comportamento che di fatto già esiste. In Svizzera esistono i cantoni e lo Stato ha carattere federale. Quando è stata stipulata, ad esempio, la convenzione con l'Italia per i ristorni frontalieri, le intese sono intercorse, di fatto, tra le province lombarde interessate, la stessa regione Lombardia e i cantoni Vallese, dei Grigioni e Ticino; poi, lo strumento è stata una convenzione internazionale i cui due soggetti sono la Confederazione elvetica da un lato e lo Stato italiano dall'altro. Nessun rilievo è stato dato, nemmeno dalla Confederazione elvetica – che pure è uno Stato federale – al ruolo dei cantoni nella stipulazione.

Se si vuol dare, dal punto di vista della Costituzione, un rilievo alle regioni nella formazione di questi strumenti, l'ultimo comma dell'emendamento può andare bene, ma profilare anche per le regioni una competenza e una personalità internazionali e una funzione nella formazione di quelli che sono definiti accordi, ma sono pur sempre atti internazionali, anche per le regioni mi sembra snaturi la natura dello Stato e ci porti dalla forma dello Stato regionale (non so se vogliamo mantenere la forma di Stato stabilita dai costituenti) ad un'altra forma di Stato.

Perciò mi sembra di poter dire abbastanza fondatamente – sia pure sommessamente, perché non ho partecipato ai precedenti lavori della Commissione – che la raccomandazione dell'onorevole Labriola di soffermarsi un momento a valutare questa materia merita di essere accolta.

ANDRIANO BIASUTTI. Non capisco le preoccupazioni dei miei colleghi, anche perché l'emendamento Guzzetti ed altri 117.01 codifica una situazione di fatto molto delicata. Conosco poco i rapporti con la Confederazione elvetica, conosco di più i rapporti con altri paesi: ad esempio, lo sconquasso provocato in una parte d'Italia dal trattato di Osimo, se questi articoli in passato fossero già esistiti probabilmente non sarebbe avvenuto. Oltretutto, proprio nel momento in cui l'Italia sta rinegoziando questi accordi, pensare di poter procedere indipendentemente dal ruolo di una o più regioni significa andare incontro a situazioni molto sgradevoli e anche molto pericolose.

Vorrei anche far capire che in alcune materie esistono ormai delle realtà di fatto codificate: la regione, nelle materie di sua competenza (questo sta determinando preoccupazione al referente), partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione. Basti pensare che, per le vicende della salute dell'Adriatico, esistono da anni attività – perché vi sono competenze delle regioni ma anche competenze generali dello Stato – che vengono svolte di comune accordo fra regioni contermini (ormai sono diventate degli Stati) e che vi sono assunzioni di responsabilità già realizzate; basti pensare alla partecipazione delle regioni a programmi stabiliti dalla Comunità europea (i cosiddetti piani transfrontalieri).

Vorrei ricordare che, mentre era in carica uno degli ultimi Governi, del quale era ministro per le riforme istituzionali il senatore Martinazzoli, fu data a tre regio-

LUCIANO GUERZONI. Altri tempi !

ANDRIANO BIASUTTI. ...la possibilità di realizzare un accordo transfrontaliero con due regioni che oggi sono diventate Stati, cioè la Slovenia e la Croazia, e ciò fu sancito con un atto del Governo.

L'emendamento Guzzetti 117.01, quindi, non è altro che la codificazione di quanto già avviene. Lo stesso ragionamento vale anche per l'emendamento Guzzetti 117.02. Non dovrebbero preoccupare minimamente i colleghi della Commissione. Tornare indietro, infatti, significherebbe creare sconquassi.

Vorrei ricordare, signor presidente, che è stato nominato un negoziatore con i nuovi Stati della ex Jugoslavia, Slovenia e Croazia: si stanno ritrattando il trattato di Osimo, quello di Udine, quello sulla pesca e tutta una serie di questioni molto importanti. Ciò avviene già con la presenza abbastanza incisiva delle regioni interessate. Pertanto, le disposizioni in questione non farebbero altro che dare certezza a tutta questa procedura. Ho citato il fatto da questo punto di vista più eclatante, quindi, almeno per quanto mi riguarda, credo che non si possa rinunciare ad alcuna delle previsioni contenute nei due emendamenti.

MARCELLO STAGLIENO. Il gruppo della lega nord è favorevole all'emendamento che darebbe una « piccola personalità giuridica » – come l'ha definita il senatore Guerzoni – alle regioni che già di fatto hanno contatti con l'estero. Non vedo perché, per esempio, la Lombardia e la Puglia non possano intrattenere i rapporti che intrattengono l'Ile de France e la Catalogna con il Baden-Württemberg. In forme diverse di Stato questi rapporti interregionali esistono. Sottolineo che l'Ile de France, la Catalogna e il Baden-Württemberg hanno rapporti commerciali e culturali di reciproco scambio indipendentemente dalle altre regioni (se così possiamo definirle).

SERGIO MATTARELLA. Vorrei fare una proposta per evitare di restare ulteriormente bloccati sugli articoli 70 e 117 e poter passare ad altro. Sostanzialmente,

abbiamo raggiunto con il referente (che si è dovuto allontanare per presiedere l'Assemblea), l'intesa di approvare l'emendamento Guzzetti ed altri 117.02 e i primi due commi dell'emendamento Guzzetti ed altri 117.01, più l'emendamento Guzzetti 117.31 che prevede la soppressione del comma 5 dell'attuale testo dell'articolo 117.

Se l'onorevole Biasutti fa propri gli altri due commi dell'articolo aggiuntivo 117.01, ci blocchiamo ulteriormente sull'articolo 117, senza poter proseguire nei nostri lavori, cosa che mi sembra più utile e più rilevante.

Propongo dunque di approvare per intero l'articolo aggiuntivo 117.02 e i primi due commi del 117.01, ritirando i commi 3 e 4 e rinviandone l'esame al momento in cui il testo sarà trasmesso all'Assemblea, in modo da non bloccare il lavoro della Commissione, che ora deve passare ad altri argomenti.

ANDRIANO BIASUTTI. Riporto un esempio brevissimo: in materia scolastica, per gli italiani che vivono in Slovenia e in Croazia, lo Stato ha dato mandato alla regione di sostituirlo, per cui quest'ultima sta attuando da anni, da qualche decennio una politica d'aiuto scolastico in nome e per conto dello Stato. Non so come si possa eliminare il comma 3!

SERGIO MATTARELLA. Non si deve credere che quanto non è previsto in Costituzione sia vietato! Il fatto che la regione provveda da anni vuol dire che si può fare anche con l'attuale testo!

Dal momento che il relatore è assente, se ci fermassimo sui commi 3 e 4 dovremmo rinviare ad altra seduta; suggerirei dunque di ritirarli per rivederli quando trasmetteremo il testo all'Assemblea. In tal modo non ci bloccheremo su questi due punti, considerato che le osservazioni dell'onorevole Staglieno sono assorbite positivamente dai primi due commi. La preoccupazione non è così rilevante da interrompere i nostri lavori; questo vorrei dire al collega Biasutti.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Lo spirito che anima questi due articoli aggiuntivi è senz'altro apprezzabile e risponde anche ad una visione forte e coraggiosa del regionalismo.

Voglio tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi su due punti.

Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 117.02 recita: « La Repubblica promuove la partecipazione delle regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo ». Ciò significa, se ho ben compreso, una cosa di questo genere: una direttiva di politica estera o comunitaria – non so come chiamarla – che viene costituzionalizzata nel senso di impegnare l'Italia ad istituire organi a livello di istituzioni comunitarie in cui le regioni siano presenti; una sorta di seconda Camera di rappresentanza delle regioni, dei *Laender*, di cui pure si è parlato nel dibattito europeo.

D'accordissimo sulla finalità, mi chiedo – pongo proprio un interrogativo – se possiamo, se è opportuno fissare una direttiva di politica estera importantissima, di altissimo valore all'intero di una norma costituzionale. In ogni caso, se giungiamo a questa conclusione, – tutto sommato, potrebbe essere assai ardua ma interessante – l'inserimento di questo comma 1 stridrebbe con il mancato inserimento del comma 3 del 117.01; parlo del comma 3 perché il 4 non fa altro che ripetere quanto già contenuto nel comma precedente. Il comma 3 afferma che: « La regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione ». In tal modo chiederemmo in riferimento alle Comunità europee più di quanto non ci sentiamo di concedere a livello di ordinamento interno, ossia per il concorso delle regioni alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato.

Secondo me, o vengono eliminati i commi 3 e 4 dell'articolo aggiuntivo 117.01 nonché il comma 1 del 117.02, compiendo un passo indietro rispetto allo spirito di queste proposte modificative, oppure se manteniamo il comma 1 del 117.02 dob-

biamo mantenere anche il 3 del 117.01. In ogni caso i commi 3 e 4 del 117.01 non possono sussistere entrambi perché sono uno la ripetizione dell'altro.

PRESIDENTE. Vorrei riprendere gli argomenti che sono stati portati.

Giustamente l'onorevole Mattarella ha proposto che i commi 3 e 4 dell'articolo aggiuntivo 117.01 per il momento non siano presi in esame. Ciò avrà la conseguenza che non concluderemo per l'immediato l'esame dell'articolo 117, restando in qualche modo sospese alcune questioni.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 117.02 il testo dovrebbe restare com'è. In merito al comma 1, a me pare, onorevoli colleghi, che non si tratti di introdurre, come è stato detto, una procedura internazionale riguardo ai rapporti delle regioni; il comma 1 si riferisce ad un fatto molto importante, ossia al trattato di Maastricht, che rappresenta tutta la questione della Comunità! Certo, nella Costituzione del 1948 non ci poteva essere niente di tutto questo, ma oggi a me sembra che l'introduzione del comma 1 - « La Repubblica promuove la partecipazione delle regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo » - significhi in qualche modo accogliere lo spirito del trattato di Maastricht che l'Italia ha accettato.

Fatte queste osservazioni, vorrei pregare i colleghi di tener presente che bloccare ancora una volta l'articolo 117 non votando questi due articoli aggiuntivi non sarebbe certamente positivo per i nostri lavori.

MARCELLO STAGLIENO. Desidero sottolineare l'importante osservazione del presidente: il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 117.02 è coerente rispetto all'organismo consultivo previsto dagli articoli 102 e 103 del trattato di Maastricht, per cui è molto importante introdurlo nella Carta costituzionale.

ANDRIANO BIASUTTI. Il collega Barbera ha centrato molto bene l'argomento, perché il comma 1 dell'articolo aggiuntivo

117.02 è conseguente ad un dibattito in corso a livello europeo da parte delle regioni, le quali chiedono il superamento dell'attuale commissione consultiva di cui fanno parte per entrare in un organo deliberativo. Questo è molto importante. Ha ragione il collega: l'equilibrio si può trovare eliminando il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 117.01, ma non il comma 3, perché altrimenti viene meno la sostanza del collegamento con queste realtà.

Se mancando il relatore si vuole rinviare l'esame ad altro momento, si può farlo; tuttavia, per completezza vorrei dire che i primi 3 commi dell'articolo aggiuntivo 117.01 completano il 117.02 e danno la dimensione molto precisa del ruolo delle regioni rispetto alla competenza generale che lo Stato mantiene.

Il problema dell'opportunità o meno di introdurre simili disposizioni in Costituzione è altro discorso; ritengo comunque che in questo momento debbano essere introdotte.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Signor presidente, è pleonastico l'invito ad uscire da questa situazione: di conseguenza, accantoniamo questi due commi e proseguiamo. Non è vero ciò che dicono i colleghi Barbera e Biasutti; vi è una bella differenza, perché un conto è sottolineare la peculiarità del nostro rapporto in Europa, altro è delineare procedure generali di diritto internazionale.

Il comma 2 è non soltanto giustificato, ma anche importante e pregnante in quanto il tema che dovrà affrontare l'Europa consisterà nel capire come superare gli Stati dando vita a qualcosa di diverso e senza comporre un unico grande Stato. In questo caso l'allusione ai popoli è rilevante e suggestiva, ma non vi è alcuna relazione sul terreno generale.

Aderisco totalmente alla sua proposta, signor presidente, nel senso di accantonare i commi e proseguire nei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Martinazzoli, se ho ben capito lei è favorevole ai commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo 117.01 e concorda con l'accantonamento dei commi

3 e 4 dello stesso articolo aggiuntivo. Per quanto concerne il successivo articolo aggiuntivo 117.02, condivide la formulazione proposta.

Pongo in votazione i commi 1 e 2 dell'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.01, fatto proprio dall'onorevole Mattarella.

(Sono approvati).

Si intendono pertanto accantonati i commi 3 e 4.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.02, fatto proprio dall'onorevole Mattarella.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, chiedo la votazione per parti separate. Personalmente non voterò il comma 1, mentre voterò i commi 2 e 3 per le ragioni accennate dall'onorevole Barbera. Credo che l'approvazione del comma 1 non sia adeguatamente supportata in relazione anche alle osservazioni svolte sui commi 3 e 4 del precedente articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Se ho ben inteso, onorevole Tarabini, lei chiede innanzitutto la votazione del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 117.02 e successivamente quella dei commi 2 e 3 dello stesso articolo aggiuntivo.

EUGENIO TARABINI. Sì, signor presidente.

LEARCO SAPORITO. Signor presidente, vorrei far presente che il contenuto del comma 3 dell'articolo aggiuntivo 117.02 è previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Se alle regioni, con legge ordinaria, sono state attribuite le competenze per dare attuazione alle direttive comunitarie, che senso ha costituzionalizzare il principio? A mio avviso, è superfluo.

PRESIDENTE. In sostanza lei chiede la divisione della votazione in tre parti?

LEARCO SAPORITO. Ribadisco che non voterò il comma 3 in quanto è superfluo.

CESARE SALVI. Se non ho inteso male, vi è una divergenza interpretativa sulla portata del comma 1 dell'articolo aggiuntivo 117.02.

Nel corso della discussione il comma è stato inteso sia nel senso di una direttiva circa la formazione di una seconda Camera, o qualcosa di analogo, nel Parlamento europeo – è l'interpretazione data dal collega Barbera – sia con riferimento all'attuazione del trattato di Maastricht (si desume dalle parole del presidente e dell'onorevole Staglieno). Di fronte ad un dubbio del genere, mi domando se non sia il caso di inserire anche questo tra gli argomenti da accantonare per avviare una riflessione più compiuta. Forse i presentatori potrebbero fornire elementi chiarificatori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, onestamente sono perplessa in quanto, indipendentemente dalle posizioni che ognuno di noi può assumere in relazione al comma 1 dell'articolo aggiuntivo 117.02, devo dire che questo comma a mio avviso – certo, posso anche sbagliare attribuendogli troppa importanza – introduce elementi di novità rilevanti nei confronti della Comunità europea.

Onestamente mi dispiacerebbe accantonare il comma; tuttavia, se venisse formulata una richiesta in tal senso, la sottoporrei al voto della Commissione.

LUCIANO GUERZONI. Signor presidente, desidereremmo l'accantonamento anche per continuare il confronto sulla sostanza della formulazione. Nonostante la discussione svoltasi non si è ancora capito che cosa si intenda proporre con il testo in esame. Chiediamo se sia possibile tenere aperto il dibattito.

PRESIDENTE. Onorevole Guerzoni, intendete chiedere l'accantonamento dell'intero articolo o soltanto del comma 1?

LUCIANO GUERZONI. Mi riferivo al comma 1.

ANDRIANO BIASUTTI. Si registra una sorta di regionalismo eccessivo. Rischiamo

di imboccare una direzione contraria rispetto alle proposizioni formulate.

LUCIANO GUERZONI. Alcune interpretazioni vanno approfondite.

ANDRIANO BIASUTTI. Si tratta di esigenze legate alla presenza ed alla partecipazione delle regioni al processo europeo. Alcune regioni hanno iniziato a discutere sulla loro presenza in ambito CEE indipendentemente dagli Stati nazionali. Questo è l'anello di congiunzione: la sua eliminazione creerebbe enormi difficoltà.

LEARCO SAPORITO. Signor presidente, il collega Guerzoni ha ragione circa l'approfondimento dei temi connessi ai commi in discussione. Il comma 1 prevede la partecipazione delle regioni alla costituzione degli organi comunitari, il che non è cosa di poco conto. È una tematica importante che va al di là delle indicazioni date dal Parlamento europeo con la risoluzione approvata il 13 aprile 1984, con la decisione 88/487 della Commissione del 24 giugno 1988 e con la successiva risoluzione n. 218 del 18 novembre 1988. Secondo me occorre avere le idee chiare sulla partecipazione delle regioni e degli enti territoriali alla formazione degli organi comunitari.

Il comma 2 affronta un tema rilevante, di cui abbiamo discusso anche in altra sede. In Italia si conosce soltanto la cosiddetta fase discendente, ossia quella relativa alle decisioni comunitarie che incidono sull'ordinamento dello Stato. Non si è mai posto il problema della fase ascendente, cioè della formazione della volontà statale da portare in Europa. Il comma 2 abbozza qualcosa (« procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale »), ma la formulazione è insufficiente rispetto all'obiettivo importante che ci si pone e che si deve perseguire.

Il comma 3 rappresenta la parziale riduzione della cosiddetta fase discendente. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 - i re-

gionalisti lo ricorderanno - si prevede non solo l'attuazione delle direttive comunitarie, ma anche l'esercizio dei compiti delle regioni in materia di regolamenti comunitari. In questo caso si va ad istituzionalizzare qualcosa che già esiste, ignorando il regolamento comunitario, ossia uno strumento molto più importante per l'attuazione delle direttive comunitarie. Se occorre completare, facciamolo operando una riflessione approfondita che ci consentirà anche di ottenere risultati positivi.

ANDRIANO BIASUTTI. Non riesco a capire come si possa pretendere di pensare di non dover saldare la fase nazionale nelle competenze esclusive...

PRESIDENTE. Onorevole Biasutti, la prego, altrimenti facciamo un dibattito forse interessante, ma non molto regolato. A questo punto non so proprio cosa mettere in votazione. Allo stato attuale vi è la richiesta del senatore Salvi, sostenuta dall'onorevole Guerzoni, di accantonare il primo comma dell'emendamento 117.02, e quella del senatore Saporito di accantonare l'intero emendamento 117.02, al fine di fare maggiore chiarezza nel prevedere le diverse procedure. Direi pertanto di mettere in votazione prima la proposta del senatore Saporito in quanto essa contiene anche quella del senatore Salvi. Mi sembra che il referente fosse contrario ad un'ipotesi del genere; egli era infatti favorevole affinché fosse messo in votazione l'emendamento 117.02 nella sua interezza.

Pongo in votazione la proposta del senatore Saporito di accantonare l'emendamento 117.02.

(È respinta).

Pongo in votazione la proposta del senatore Salvi di accantonare il primo comma dell'emendamento 117.02.

(È respinta).

Dobbiamo ora votare l'emendamento 117.02. Ricordo che vi è la richiesta di votazione per parti separate, per cui porrò in votazione ogni singolo comma.

Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento 117.02.
(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento 117.02.
(È approvato).

Prima di porre in votazione il terzo comma, vorrei prospettare ai colleghi l'opportunità di modificarlo. Tale comma così recita: « La regione dà attuazione alle direttive della comunità europea alle materie di propria competenza ». Sarebbe forse più opportuno stabilire che « La regione dà attuazione agli atti normativi della comunità europea nelle materie di propria competenza », in quanto oltre alle direttive vi sono anche i regolamenti, come giustamente è stato sottolineato dal senatore Saporito e da altri.

EUGENIO TARABINI. Mi sembra più propria la dizione contenuta nell'emendamento 117.02, in quanto le direttive devono essere applicate nell'ordinamento interno, mentre i regolamenti hanno efficacia immediata e diretta. Quindi le direttive vogliono atti diversi da quelli voluti dai regolamenti. Mi pare pertanto corretto il testo al nostro esame, per cui le direttive della comunità europea devono trovare attuazione da parte delle regioni, nelle materie di propria competenza, e non dello Stato. I regolamenti invece, lo ripeto, sono immediatamente efficaci. Certo, per la loro esecuzione dovranno essere approvati dei regolamenti attuativi, ma si tratta di un'attuazione la cui qualità è completamente diversa da quella delle direttive. Per tale motivo preferirei che non si modificasse il testo originario.

LUIGI COVATTA. È vero ciò che dice l'onorevole Tarabini anche se l'espressione « atti normativi » è generica. Non sappiamo se in prospettiva la comunità adotterà ulteriori atti normativi e tipologie di atti normativi, quindi mi pare giusta l'obiezione del collega Tarabini in relazione alla dizione « direttive e regolamenti ». Se

usiamo l'espressione « atti normativi » ci manteniamo sul generale.

PRESIDENTE. Ritengo giusta l'osservazione del senatore Covatta, ma se i colleghi alla fine preferiscono non modificare il terzo comma dell'emendamento, lasciando inalterata l'espressione « direttive della comunità », espressione che indica troppo rigidamente un certo tipo di normativa europea, possiamo mantenere senz'altro il testo originario.

ANDRIANO BIASUTTI. Ritengo che la dizione « atti normativi » sia più completa. In alcuni settori ormai la competenza è chiaramente regionale. Se, per esempio, nel settore agricolo si devono rispettare le scelte comunitarie, non è possibile farlo se non a livello regionale, anche se non trattasi di direttiva, ma di altro atto normativo. Nel campo della sanità, ove non esiste più il fondo sanitario nazionale, ma solo fondi regionali o interregionali, si deve adempiere solo a livello regionale, indipendentemente dal fatto che ci si trovi di fronte ad una direttiva. Ritengo pertanto che la dizione « atti normativi » sia giusta.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Sono d'accordo con questa proposta, però ritengo che tale espressione raccolga anche la preoccupazione del collega Tarabini. Se si tratta infatti di regolamenti che non hanno bisogno di essere attuati, essi non sono attuati, se invece si tratta di atti che hanno bisogno di attuazione, sono attuati. In pratica, la parola « attuazione » può ricomprendere tutti quegli atti che hanno bisogno di una intermediazione del legislatore regionale, a prescindere dal fatto che ce ne sia effettivamente bisogno o meno. Se invece si tratta di mera esecuzione, quest'ultima viene posta in essere da chi è competente sul piano amministrativo.

EUGENIO TARABINI. Credo che tutto ciò residui un rischio, cioè che le direttive rimangano fuori dagli atti normativi.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Nella categoria generale degli atti normativi sono comprese le direttive ed i regolamenti.

PRESIDENTE. Se usiamo l'espressione « atti normativi », rischiamo di non comprendere le direttive comunitarie.

EUGENIO TARABINI. Le direttive sono indicazioni non direttamente efficaci, sono normative attraverso la traduzione degli atti interni. Se assumiamo il termine « atti normativi » come comprensivo anche delle direttive, allora la dizione proposta può essere accolta; ma ho il dubbio che le direttive non facciano parte degli atti normativi.

PRESIDENTE. Essendo terminata la seduta, l'onorevole Labriola, che si era dovuto assentare per presiedere l'Assemblea, è tornato a partecipare ai nostri lavori.

ROLAND RIZ. Signor presidente, per ovviare ai dubbi sollevati non menzionerei soltanto le direttive, perché non sappiamo in futuro quali saranno gli atti normativi; del resto, quando variamo una modifica costituzionale, dobbiamo tenere conto anche delle eventualità future.

Probabilmente l'onorevole Tarabini non ha torto, perché effettivamente le direttive possono non essere atti normativi; sarebbe pertanto opportuno inserire sia le direttive, sia gli atti normativi.

PRESIDENTE. Informo l'onorevole Labriola che stiamo esaminando la seguente proposta di riformulazione del terzo comma: « La regione dà attuazione alle direttive ed agli atti normativi della Comunità europea nelle materie di propria competenza ».

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Propongo una diversa formulazione, perché quella proposta è imprecisa, quasi che le direttive non fossero atti normativi.

ROLAND RIZ. Non tutte le direttive sono atti normativi.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Se adottiamo l'espressione « le direttive e gli atti normativi », che in italiano ha un significato univoco, significa che le direttive sono una cosa e gli atti normativi sono un'altra.

Propongo invece di adottare, salvo una migliore formulazione lessicale, la seguente proposta: « Le direttive, nonché gli atti normativi, suscettibili di attuazione ... » Dobbiamo stare attenti al fatto che gli atti normativi della Comunità si distinguono in due grandi categorie: la prima riguarda quelli immediatamente applicativi, come per esempio i regolamenti. Immaginare che la regione debba dare attuazione al regolamento può far sorgere il grosso equivoco che esso non sia autoapplicativo nelle materie di competenza della regione; quindi, dobbiamo inserire gli altri atti normativi il cui procedimento dev'essere attuato dallo Stato membro.

Se invece ci limitiamo ad indicare le direttive, il problema non si pone, perché la regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza e, probabilmente, questa è la formulazione migliore. In futuro potrebbe sorgere il problema degli altri atti, diversamente denominati, ugualmente suscettibili di attuazione, ma in questo caso essi saranno ricompresi nel termine « direttiva ».

Pertanto raccomando alla Commissione di accogliere la seguente formulazione, che in pratica corrisponde a quella del testo originario: « La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza ». Qualora invece la Commissione mantenesse la dizione più ampia « gli altri atti normativi » bisognerà specificare che, in ogni caso, si tratta di atti normativi che esigono un ulteriore procedimento di introduzione, altrimenti sorgerebbe l'equivoco pericolosissimo che ho ricordato poc'anzi.

GIOVANNI SILVESTRO COCO. Credo che la materia necessiti di un momento di

attenzione soltanto dal punto di vista tecnico; indubbiamente le direttive sono atti normativi non immediatamente applicabili ed hanno come destinatari, almeno in termini generali, gli Stati membri. Non tutte, però, perché se non ricordo male (ed è possibile) vi è una sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea la quale ha statuito che quando le direttive sono specifiche e disciplinano una determinata materia sono direttamente ed immediatamente applicabili.

Si è anche affermato che non si può prevedere che la regione dia attuazione ai regolamenti, visto che essi sono direttamente applicabili all'interno dei singoli Stati, perché questa previsione darebbe luogo a tutta una serie di inutili e dannosi problemi.

Se proprio si vuole chiarire il punto si dovrebbe adottare la seguente espressione: « le normative e tutti gli atti di cui è destinataria », perché le direttive hanno la caratteristica di avere come destinatario lo Stato e la regione, mentre sappiamo che destinatari delle normative sono gli Stati nazionali. Credo che si dovrebbe precisare meglio questo punto, perché qualsiasi espressione poco chiara sotto l'aspetto tecnico potrebbe creare problemi che nessuno - credo - vuole creare.

PRESIDENTE. È abbastanza difficile individuare una formulazione che venga incontro alle preoccupazioni dei colleghi; vorrei nuovamente conoscere l'opinione dell'onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Signor presidente, in questa fase non ho dubbi perché possiamo adottare una versione o un'altra, a seconda che decidiamo di fotografare la situazione attuale, oppure di comprendere anche ipotesi future, con termini e denominazioni diverse, intraprendendo un'opera molto complessa, che non raccogliendo.

Allo stato attuale esistono due categorie di atti: le direttive ed i regolamenti; nella disposizione al nostro esame sconsiglio di parlare di essi, perché si può introdurre un

equivoco per il fatto che la Costituzione finirebbe con l'attribuire alla regione un potere che nemmeno lo Stato detiene, cioè di condizionare l'efficacia del regolamento.

Diversa è la questione che mi segnalava poc'anzi il solerte, sempre molto apprezzato e preziosissimo segretario della Commissione e della quale voglio informare i colleghi per dovere di stima nei suoi confronti; si tratta della questione riguardante il regolamento che contiene una parte in bianco con rinvio alla legislazione dello Stato. Tuttavia essa è già definita, perché se esiste un rinvio al potere normativo della Repubblica, tale potere si distingue in potere dello Stato e potere della regione, secondo la competenza prevista in Costituzione. Quindi, in ogni caso, è meglio non menzionare i regolamenti e fare riferimento soltanto al termine « direttiva ».

Pertanto ribadisco la mia opinione - poi ognuno decida come meglio ritiene - di adottare la seguente formulazione: « La regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza ». Questo è quanto è ragionevole e prudente affermare oggi; se domani il processo comunitario subirà un ulteriore sviluppo, in quel momento si valuterà la situazione. Oltre tutto, devo ricordare che nemmeno nell'ipotesi futura esiste il problema, perché le successive specificazioni dell'ordinamento comunitario nasceranno comunque da fattispecie convenzionali, le quali, come tali, si introdurranno nel sistema costituzionale. Non vi è bisogno di prevedere fin d'ora ciò che avverrà in futuro, perché sarà la Repubblica, nella sua attività convenzionale, a regolare le materie.

GUIDO BODRATO. Concordo con il parere del referente, perché ritengo che questo comma significhi sostanzialmente e formalmente che gli atti della Comunità europea (che contengono direttive) hanno attuazione per intervento diretto delle regioni laddove riguardano materie di loro competenza, senza passare attraverso la mediazione o l'integrazione dello Stato. Se è questo che vogliamo dire, anche rispetto all'attuale ordinamento della Comunità ed

al significato degli atti che essa compie, la formulazione mi appare assolutamente chiara. Se poi in futuro, rispetto ad una evoluzione che è difficile prevedere (molto interessante, ma anche molto incerta), la Comunità varerà formule diverse, che si chiameranno in altro modo, valuteremo il problema. In ogni caso, ricadremo in questa formulazione, perché tutto ciò che rientra nelle competenze delle regioni, e richiede attuazione, riguarda direttamente la regione, senza la mediazione dello Stato. Quindi, in questo senso la formulazione mi pare chiara.

PRESIDENTE. Capisco dalle parole del referente e dell'onorevole Bodrato che essi propongono di mantenere la formulazione originale - « La regione dà attuazione alle direttive della Comunità » - dando alla parola « direttiva » non il significato che solitamente siamo abituati ad attribuirle, cioè di uno strumento specifico della Comunità, ma il significato generico di indirizzo politico della Comunità. Mi sembra che se approvato in questi termini il comma assumerebbe tale significato; spero di aver bene interpretato le parole dell'onorevole Bodrato.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.02.
(È approvato).

Avendo approvato i primi due commi dell'articolo aggiuntivo Guzzetti 117.01, è opportuno sopprimere il quinto comma dell'articolo 117 nel testo del Comitato, per il quale le regioni possono stipulare accordi nelle materie di loro competenza.

Pongo in votazione l'emendamento Guzzetti 117.31, soppressivo del quinto comma dell'articolo 117.
(È approvato)

Abbiamo dunque concluso l'esame di tutti gli emendamenti, sia all'articolo 70 sia all'articolo 117, che erano stati accantonati. Per scrupolo, devo osservare che rimane un solo un punto: abbiamo concordato di accantonare per il momento i commi 3 e 4 dell'articolo aggiuntivo Guzzetti

117.01, per cui sulle relative questioni potremo tornare in seguito.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Signor presidente, chiedo scusa: non esaminiamo anche l'articolo 122? Si tratta soltanto di approvarlo.

PRESIDENTE. All'inizio di questa seduta non lo avevamo previsto, ma se i colleghi sono d'accordo possiamo procedere all'esame anche dell'articolo 122 nel testo predisposto dal Comitato « Forma di Stato » e dei relativi emendamenti. Ricordo che articolo ed emendamenti saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Do la parola al referente, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Signor presidente, essendo favorevole al testo, sono contrario a tutti gli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Iniziamo dall'emendamento Salvi 122.11.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor presidente, nell'illustrare l'emendamento, vorrei anche richiamare l'attenzione dei colleghi sul tema della legge elettorale regionale, la quale è strettamente collegata alla disciplina definitiva che prefiguriamo con l'articolo 122. Questo Parlamento ha approvato la legge elettorale per i comuni e per le province, prevedendo formule assai innovative di elezione diretta e ci apprestiamo ora all'approvazione della nuova legge elettorale per il Parlamento nazionale; le regioni rischiano in questo momento di restare indietro, non soltanto con una legge elettorale vecchia - non si tratta soltanto di questo -, ma con una legge elettorale vecchia che non è adeguata a risolvere problemi gravi ed enormi che oggi affliggono i consigli regionali.

Vi sono tante regioni che sono in crisi da mesi, altre che si reggono su un solo

voto di maggioranza: mi ha fatto impressione, per esempio, che la regione Umbria stia per risolvere definitivamente una crisi ma sulla base del voto di una lista anomala rispetto al resto del territorio nazionale. Vi sono, poi, molti consiglieri regionali che sono inquisiti: le regioni non sono in grado, qualora si volessero attivare le procedure per lo scioglimento dei consigli regionali, spesso invocate dagli stessi gruppi delle assemblee regionali, di procedere al rinnovo con una legge elettorale nuova che consenta una diversa selezione delle rappresentanze regionali.

Mi chiedo, dunque, preliminarmente al tema che stiamo affrontando, se, prima di arrivare ad un assetto nuovo delle competenze regionali, ad una nuova forma di governo regionale, non possiamo come Commissione - mi rendo conto che non è possibile avere una risposta subito, ma i colleghi mi consentano di porre il problema - dare seguito ad un mandato del Parlamento che ci ha chiesto di elaborare una nuova legge elettorale per i consigli regionali. Qualora questo Parlamento riuscisse a produrre una nuova legge elettorale per i consigli regionali, si darebbe spazio e tono agli stessi, sia che si proceda al loro scioglimento anticipato in alcuni casi, sia che si vada alla scadenza naturale del 1995. Questo non sarebbe in contraddizione con il disegno che viene prefigurato nel testo dell'articolo 122, che conferisce alle regioni la possibilità di darsi un sistema di elezioni dei consigli regionali diverso da quello stabilito con legge della Repubblica. Mi chiedo, cioè, se tale soluzione di darsi un sistema di elezioni diverso non possa esercitarsi meglio se prima vi è una base forte, una legge elettorale forte a livello nazionale, che consenta a tutte le regioni di porsi sullo stesso piano di parità, fermo restando che le regioni con vocazione autonomistica più forte, nelle quali i rapporti politici sono più maturi, una volta che l'articolo 122 così riformulato lo consenta, potranno modificare la disciplina stessa, in senso o più proporzionalista o più maggioritario, oppure secondo le specialità.

Credo che tutto questo ci venga chiesto dalle regioni stesse e che sia anche compatibile con i tempi di lavoro di questo Parlamento.

Passando al merito dell'emendamento 122.11, esso prevede quanto segue. Al primo comma, sostituire le parole « legge della Repubblica » con le parole « legge organica », dove per tale s'intende una legge che pone dei principi. Dopo il primo comma, aggiungere il seguente: « Con legge organica sono stabilite altresì le modalità di elezione del presidente e dei membri della giunta ». Sostituire il secondo comma con il seguente: « Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale e all'Assemblea nazionale o a un altro consiglio regionale ». In pratica, si sottintende la possibilità che vi siano consigli regionali che facciano parte contemporaneamente della seconda Camera, cioè del Senato, per cui il comma in questione si inserisce all'interno di un discorso più ampio, relativo alla formazione della Camera suddetta.

Ritengo, per intenderci, che possa andar bene il senso e lo spirito autonomista dell'articolo 122. Tuttavia, mi chiedo - forse potrei dire ci chiediamo, se i colleghi sono d'accordo - se non sarebbe ancora più forte il senso di questo articolo qualora la Commissione si indirizzasse verso l'approvazione di un testo che possa consentire al Parlamento di licenziare rapidamente una nuova legge elettorale per le regioni.

PRESIDENTE. Onorevole Barbera - mi rivolgo a lei in quanto è intervenuto ma anche agli altri firmatari dell'emendamento -, la presentazione del medesimo significa che non accettate la formulazione del sesto comma dell'articolo 122, così come è stata predisposta dal Comitato « Forma di Stato » ?

CESARE SALVI. Nel ribadire le osservazioni del collega Barbera, sottolineo anch'io l'opportunità che intanto la Commissione si occupi della riforma elettorale regionale a Costituzione vigente, in modo che possano esservi uno schema, una formulazione che siano validi al fine di esa-

minare la questione proposta dal referente e che consentano di verificarla anche in concreto rispetto agli intendimenti di questo Parlamento.

Il nostro emendamento, comunque, *delinea una soluzione alternativa rispetto a quella proposta dal referente*, in quanto in essa, in sostanza, si mantiene invariata la situazione attuale per quanto concerne, in particolare, la forma di governo ed il sistema elettorale dei consigli regionali, salva la facoltà di ciascuna regione di darsi una disciplina della forma di governo e della legge elettorale diversificata regione per regione. Con il nostro emendamento proponiamo, invece, che almeno i principi fondamentali, i principi generali in materia di forma di governo e di legge elettorale, siano definiti unitariamente.

Naturalmente, in base alla discussione è possibile riformulare il testo, nel senso di dare poi uno spazio di attuazione alle regioni rispetto ai principi fissati con legge organica.

Credo che sia certamente utile, intanto, dibattere, confrontare i punti di vista e anche valutare l'opportunità di avviare il lavoro della riforma elettorale regionale, che ha una sua autonomia rispetto al discorso dell'articolo 122. Mi chiedo comunque, per aggiungere un ulteriore elemento di riflessione, se sia utile, opportuno e proficuo affrontare e sciogliere questo nodo senza aver risolto prima la questione del bicameralismo, perché in tema di struttura del Parlamento vi sono alcune proposte che individuano, per una delle due Camere, una composizione nella quale vi è un collegamento fra l'elezione dei consigli regionali e l'elezione della seconda Camera, lungo la prospettiva che è chiamata Camera delle regioni. Quindi, mi domando se, salva la discussione da compiere su questo punto, esso non possa essere proficuamente accantonato dopo aver risolto le questioni relative al bicameralismo e alla struttura del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il suo parere sull'emendamento 122.11.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato »*. Anzitutto, voglio subito esprimere un parere che non credo cambierò nel corso della discussione. Quindi, tanto vale confrontarci subito con chiarezza.

Considero estremamente pericoloso mettere in discussione, nel disegno che stiamo cercando di delineare, l'autonomia politica delle regioni. Dubiterei fortemente della sincerità di un procedimento di riforma regionale dello Stato fatta da colui che si mettesse sotto i piedi il concetto di autonomia politica della regione. Nessun artificio dialettico e nessun mezzo retorico riuscirebbero a nascondere la evidente contraddizione: come è possibile immaginare una regione che formi – dico « formi » – la nuova base della Repubblica senza avere l'autonomia politica? Sarebbe come se attribuissimo alla regione i poteri che abbiamo previsto approvando gli articoli 70 e 117 senza però darle, per esempio, l'autonomia finanziaria. Questa è ipocrisia, sarebbe ipocrisia, e anche delle più deteriori.

Pertanto, fin d'ora dico che sarebbe un bel capolavoro di ipocrisia immaginare di creare una forma regionale della Repubblica e togliere alla regione la prima base di questa realtà, cioè la sua autonomia politica. Quale forma di governo, quale legge regionale devono deciderlo le regioni. Tutte le forme che nello Stato assumono questo potere sono punitive e compressive dell'autonomia regionale. Possiamo discutere sui grandi principi, sui medi principi e sui piccoli principi, ma sappiamo che in materia elettorale è tutto principio, nel senso che non esiste qualcosa di diverso dai principi di una disciplina; il resto è costituito da dettagli che si affidano ai prefetti e alle intendenze. Ripeto, le questioni sostanziali sono nei principi.

Quindi, resterò sempre ben fermo sul punto che il testo dell'articolo 122 è una cartina di tornasole. Tra l'altro, signor presidente, anche per una questione di serietà personale e politica, perché finora, alle regioni che abbiamo consultato un giorno sì e l'altro pure, abbiamo sempre dichiarato che eravamo perfettamente

d'accordo sulla necessità di riconoscere ad esse questa forma di autonomia politica.

Circa il modo ed il tempo si può discutere e al riguardo mi rimetto al presidente, così come lo faccio per quanto riguarda la questione relativa alla definizione della posizione della regione e il problema del bicameralismo, perché effettivamente vi è una connessione tra i due temi: se approvassimo l'emendamento Barbera così come ci è stato illustrato, avremmo già rinunciato a una delle possibili realizzazioni del Senato delle regioni. E io non concordo con questa rinuncia. Quindi, forse sarà utile questo diverso tipo di dislocazione temporale.

Voglio sia molto chiaro che il referente ribadisce questo concetto semplice e fermo: senza autonomia politica, tutto quello che abbiamo finora costruito perde molto del suo significato.

ANDRIANO BIASUTTI. È un problema di grandissimo rilievo quello che abbiamo affrontato. D'altra parte, dal punto di vista autonomistico ciò che afferma l'onorevole Labriola è ineccepibile. Però, se ho capito bene, il collega Barbera affronta il problema di un sistema elettorale che prevalga in sede nazionale e che abbia una certa uniformità anche a livello regionale. Credo sia questo il tema di fondo.

Oggi, quando si parla di legge organica le regioni nutrono un grande sospetto, perché hanno la preoccupazione che essa possa, in qualche modo, conculcare la loro autonomia.

Credo che si dovrebbe riuscire a trovare una formulazione in grado di soddisfare ambedue le tendenze. Gli statuti delle regioni ordinarie, che miravano ad un'autonomia totale, furono approvati in una forma che ha prodotto gravissimi guasti poiché non erano in sintonia con l'esempio nazionale né con quello delle regioni a statuto speciale, tanto che i consigli regionali hanno assunto più l'aspetto di organi amministrativi che non legislativi e di indirizzo, come invece era nelle intenzioni del legislatore. Si dovrebbero pertanto approfondire ulteriormente le diverse posizioni, sia quella del referente che sostiene

l'opportunità di mantenere alle regioni un'autonomia totale (elemento che a mio giudizio assume grandissimo rilievo), sia quella formulata dall'onorevole Barbera che propone una certa omogeneità sul terreno della legge elettorale.

Per quanto riguarda la seconda Camera, il dibattito all'interno delle regioni è sempre stato duplice: c'è chi ha inteso assegnare ad essa solo le competenze fondamentali nel settore delle autonomie e chi invece ha sostenuto che debba essere eletta e composta dal sistema regionale. Poiché si tratta di un problema ancora non completamente definito, ribadisco l'opportunità di approfondirlo ulteriormente.

MARCELLO STAGLIENO. Signor presidente, propongo che si passi alla votazione dell'emendamento Salvi 122.11 per divisione dei singoli punti.

EUGENIO TARABINI. Mi è sembrato che il referente abbia tenuto a formulare con molta fermezza il proprio pensiero di merito ma abbia concluso esprimendosi a favore dell'accantonamento dell'articolo 122 e dei relativi emendamenti. Concordo con tale osservazione.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento Salvi 122.11, occorre risolvere la questione sollevata dall'onorevole Barbera, alla quale ha fatto seguito il parere del referente che, come giustamente ha osservato l'onorevole Tarabini, ha espresso con molta chiarezza la propria posizione politica senza però opporsi ad un ulteriore approfondimento della materia relativa al bicameralismo. Anche le osservazioni dell'onorevole Biasutti vanno in questa direzione, per cui ritengo opportuno accantonare l'esame dell'articolo 122 e dei relativi emendamenti fino a quando non verrà esaminato dalla Commissione il tema del bicameralismo, ferma restando la posizione già espressa dal referente.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato ». Come ho già dichiarato in precedenza, mi rimetto alle

decisioni della presidenza, alla quale chiedo di inviare ai presidenti delle regioni e delle assemblee regionali il verbale di questa seduta. È necessario che su tale questione informiamo le regioni per conoscere il parere; in caso contrario può accadere qualcosa di poco piacevole. Bisogna essere leali e limpidi nei confronti del mondo delle autonomie (ovviamente parlo a me stesso).

MARCO BOATO. Per quanto riguarda il merito, mi dichiaro favorevole al testo del comma 6 dell'articolo 122 predisposto dal Comitato « Forma di Stato » ed ovviamente contrario all'emendamento Salvi 122.11 o ad altre analoghe modifiche. Circa il metodo, non mi oppongo a che si esaminino questa materia proseguendo la riflessione sul bicameralismo e sulla forma di governo perché gli argomenti sono fra loro connessi. Comunque, la mia posizione è favorevole al mantenimento del testo predisposto dal Comitato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 122 della Costituzione nel testo predisposto dal Comitato « Forma di Stato ».

(Così rimane stabilito).

Sul lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Riprendendo la questione relativa alla nomina del presidente del Comitato « Forma di Governo », che è affidata alla discrezionalità del presidente della Commissione, ritengo che tale incarico possa essere assunto dal senatore Covi il quale, come ho comunicato in apertura di seduta, è stato chiamato a sostituire il senatore Maccanico.

Come ricorderete, il collega Salvi, che all'inizio dei nostri lavori era referente per il Comitato « Legge elettorale », si è dimesso da tale incarico per le note ragioni; penso pertanto che sia opportuno nominare referente l'onorevole Bassanini, che purtroppo oggi non è presente alla seduta.

SILVANO LABRIOLA, Referente per il Comitato « Forma di Stato » È in sala stampa !

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola ed io ci conosciamo a sufficienza per conoscere il significato di questa sua osservazione.

L'onorevole Bassanini, oltre ad essere un collega di grande competenza, conosce in maniera molto approfondita la tematica poiché ha seguito tutti i lavori del Comitato « Forma di Governo ». Dovendo accelerare i lavori, ritengo che egli sia la persona più adatta a cui affidare tale incarico per guardare con una certa sicurezza alle prossime sedute della Commissione.

Oltre a questo, dobbiamo anche porci il problema delle modalità di esame del complesso dell'articolato che ci è stato presentato dal Comitato « Forma di Governo ».

Ho detto all'inizio, e ripeto per chi non era presente, che le ipotesi sono tre: affidare il compito di tale esame preliminare all'ufficio di presidenza, allo stesso Comitato « Forma di Governo » (ipotesi sulla quale non sono d'accordo) oppure nominare un Comitato più ristretto nel quale sia presente un rappresentante per gruppo, per affrontare la parte relativa al Parlamento, al bicameralismo e così via. Si tratta di una questione estremamente importante, sulla quale ora dobbiamo decidere.

MARCO BOATO. Per quanto riguarda le indicazioni circa la nomina del presidente e del referente di un Comitato, come giustamente ricordato, si tratta di un competenza del presidente. Desidero soltanto osservare che in termini di opportunità, non di giudizio sulle persone (che non penserei mai di esprimere), siamo di fronte ad un Comitato che ha lavorato per molti mesi, al pari degli altri, mentre il collega Covi è entrato a far parte della Commissione soltanto da pochi giorni, succedendo al senatore collega Maccanico, e lo stesso collega Bassanini che, come il presidente ha ricordato, è persona di grande compe-

tenza in materia giuridica e giuspubblicistica, se non ricordo male non ha partecipato attivamente ai lavori di quel Comitato.

CESARE SALVI. Sì, vi ha partecipato.

SERGIO MATTARELLA. Ha partecipato.

PRESIDENTE. Ha fatto parte del Comitato.

MARCO BOATO. Avendone fatto parte anch'io ho l'impressione che questo non sia del tutto vero. Collega Mattarella, ho fatto parte dei lavori di quel Comitato.

Quindi, ci troveremmo di fronte ad un presidente ed ad un referente che in qualche modo avrebbero una memoria storica dei lavori del Comitato « Forma di Governo » un po' limitata. Ciò si ricollega anche al problema dell'organo cui attribuire la responsabilità dell'esame degli emendamenti e la successiva fase del lavoro istruttorio. Non credo da questo punto di vista sia giusto innovare. In primo luogo, non credo che l'ufficio di presidenza, che deve avere competenza nell'ordinare i nostri lavori, possa avere competenza anche nel lavoro istruttorio di esame degli emendamenti. Anche se nell'ufficio di presidenza allargato sono rappresentati tutti i gruppi, questi lo sono per quanto riguarda l'ordine da dare ai lavori della Commissione.

In secondo luogo, immaginare un altro Comitato a me pare sia la stessa cosa che far proseguire i lavori del Comitato « Forma di Governo » sapendo che a quel Comitato i gruppi, o i membri di questa Commissione, faranno partecipare le persone che ritengono siano le più interessate, le più preparate, competenti o responsabili in questa fase, per completare l'istruzione della materia. Innovare totalmente immaginando un Comitato *ex novo* mi pare sia la stessa cosa che rimettere in movimento il Comitato esistente, sapendo, lo ripeto, che è interesse di tutti i gruppi presenti in Commissione far partecipare a quei lavori i membri che possono dare un più proficuo

apporto e tenendo conto che la Commissione ha cambiato la sua composizione di non poco in questa ultima fase. In particolare, tale mutamento nella composizione si è riflesso nel Comitato « Forma di Governo », che dunque avrebbe comunque una composizione diversa.

Nel momento in cui si nominano un nuovo presidente ed un nuovo referente, credo convenga assicurare a quel Comitato una vita regolare anche nella fase dell'esame istruttorio degli emendamenti. Altrimenti, si rischierebbe di seguire binari istituzionali divergenti, da una parte nominando presidente e referente e dall'altra facendo funzionare un altro eventuale Comitato.

PRESIDENTE. Non è così.

MARCO BOATO. Forse ho compreso male.

PRESIDENTE. Desidero precisare questo punto. Se non ricordo male, quando abbiamo deciso di affrontare gli emendamenti relativi all'articolo 70 abbiamo nominato un Comitato che non era quello per la « Forma dello Stato », ma neanche il suo contrario.

MARCO BOATO. Una sorta di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Un Comitato ristretto formato dal presidente del Comitato, dal referente e da un rappresentante per ciascun gruppo, scelto all'interno dello stesso Comitato. Tale Comitato ristretto, parte organica del Comitato « Forma di Stato », ha esaminato tutti gli emendamenti riguardanti il testo predisposto dal Comitato prima che venissero presentati in Commissione.

Propongo di seguire lo stesso criterio, nominando un Comitato comprendente il referente ed un rappresentante per ogni gruppo politico, scelto all'interno del Comitato « Forma di Governo ».

MARCO BOATO. Una sorta di Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Esattamente un Comitato ristretto.

MARCO BOATO. In questi termini la proposta è condivisibile.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua obiezione in quanto mi ha consentito di formulare con più chiarezza la mia proposta.

MARCELLO STAGLIENO. Il coordinatore del Comitato ristretto sarebbe il referente del Comitato « Forma di Stato », oppure altra persona ?

PRESIDENTE. Sarebbe il referente.

MARCELLO STAGLIENO. Ho capito.

PRESIDENTE. Com'è avvenuto per il Comitato « Forma di Stato ». Naturalmente al Comitato partecipano il presidente ed il referente.

SILVANO LABRIOLA, *Referente per il Comitato « Forma di Stato ».* Desidero intervenire brevemente solo per approvare la sua proposta, signor presidente, aggiungendo un dato. La Commissione non ha ancora esaminato i problemi relativi alla forma di governo alla luce dei risultati del referendum del 18 aprile. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un problema che dovrà essere risolto. Può darsi che arriveremo alle stesse conclusioni alle quali siamo

giunti prima; tuttavia, ritengo che questa verifica debba essere compiuta.

Infatti ogni giorno di più crescono le posizioni di coloro che mettono in discussione i principi della forma di governo concordati nella precedente versione alla luce dell'introduzione del principio maggioritario e quindi del mutamento di regime verificatosi in seguito al referendum.

Detto questo, ripeto di concordare con la sua proposta.

PRESIDENTE. Bene, ogni cosa a suo tempo, onorevole Labriola.

Se, come pare, siamo tutti d'accordo, prego i singoli gruppi di indicare chi di loro, appartenente al Comitato « Forma di Governo » o sostituendo, se del caso, qualche collega, farà parte del Comitato ristretto che avrà il compito di esaminare l'elaborato del Comitato « Forma di Governo ».

Al fine di esaminare i risultati del lavoro di tale Comitato la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 26 maggio alle 10.

La seduta termina alle 19,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 19 maggio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ART. 70

(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »)

Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

- politica estera, commercio con l'estero, relazioni internazionali e delle Comunità europee;

rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e tra Stato e altre confessioni religiose;

- difesa nazionale;

- sicurezza pubblica;

- diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 39, 40, 49 e 51;

- ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;

- ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;

- ordinamento civile e penale e sanzioni penali;

- contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;

- tributi statali;

- programmazione economica generale e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;

- politiche energetiche ed industriali nazionali;

- trasporti e comunicazioni nazionali; grandi calamità naturali;

- tutela dell'ecosistema; beni culturali e paesistici di rilievo nazionale; parchi e riserve nazionali;

- ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;

- previdenza sociale; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro.

La Regione ha la competenza legislativa in ogni altra materia.

Lo Stato, nelle materie in cui le Regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, può fissare con leggi organiche i principi fonda-

mentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le Regioni e non hanno come destinatari i cittadini.

(Nota: Da integrare con la eventuale riformulazione dell'istruzione universitaria nonché con l'eventuale inserimento di previsioni relative all'istruzione secondaria).

Emendamenti all'articolo 70 del testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato » esaminati nella seduta odierna.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, aggiungere le seguenti parole:

altre materie individuate con legge costituzionale.

Inserire, dopo il primo comma, il seguente:

È comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte I della Costituzione.

70.42.

Barbera, Salvi, Bassanini, Barbieri, Guerzoni, Tossi Brutti.

All'articolo 70 della proposta del Comitato, primo comma, dopo le parole da 13 a 22 aggiungere le seguenti: 29,30,31,33.

70.62.

Il Referente.

ART. 117

(Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »).

La regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.

La regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con le leggi di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle seguenti materie:

agricoltura;
commercio;
industria;
artigianato;
assetto urbanistico del territorio;
turismo.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i principi fissati dalle leggi organiche;

Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento della Repubblica.

Le Regioni possono stipulare accordi nelle materie di loro competenza con enti territoriali di pari livello appartenenti a Stati esteri.

Le leggi statali possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Emendamenti all'articolo 117 del testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato » esaminati nella seduta odierna.

All'articolo 117 della proposta del Comitato sopprimere il quinto comma.

117.31.

Guzzetti, Colombo Svevo, Soddu, D'Onofrio

Dopo l'articolo 117 della proposta del Comitato aggiungere il seguente:

Articolo 117-bis

1. La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati.

2. La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

3. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione.

4. In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale le Regioni sono consultate secondo procedure stabilite dalla legge dello Stato.

117.01.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

Dopo l'articolo 117-bis aggiungere il seguente:

Articolo 117-ter.

1. La Repubblica promuove la partecipazione delle Regioni alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo.

2. La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

3. La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza.

117.02.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

ART. 122.

(Sesto comma – Testo provvisorio del Comitato « Forma di Stato »)

La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Con la medesima maggioranza, la Regione può adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito con legge della Repubblica.

(Nota: Il Comitato si riserva di affrontare in una successiva seduta la questione relativa alla definizione dei criteri per la determinazione del numero massimo dei consiglieri regionali. Nella seduta del 18 febbraio 1993, il referente ha proposto il seguente testo:

La Regione, alle stesse condizioni, può aumentare il numero dei propri consiglieri regionali fino a un massimo di uno ogni settanta-cinquemila abitanti).

Emendamenti presentati all'articolo 122 della Costituzione.

All'articolo 122 della Costituzione, primo comma, sostituire le parole legge della Repubblica con le seguenti legge organica.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Con legge organica sono stabilite altresì le modalità di elezione del presidente e dei membri della giunta.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale e all'Assemblea nazionale o ad un altro consiglio regionale.

Sopprimere il quinto comma.

Sopprimere il sesto comma aggiuntivo nel testo del Comitato.

122.11.

Salvi, Barbera, Barbieri, Tossi Brutti.

L'articolo 122, ultimo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il presidente della giunta è eletto direttamente dal corpo elettorale della regione. Il presidente della giunta nomina i membri della giunta e può revocarli.

122.9.

Maccanico.

Sopprimere l'articolo 122 della proposta del Comitato (sesto comma).

122.1.

Misserville, Nania, Pontone.

Sopprimere l'articolo 122 della proposta del Comitato (sesto comma).

122.7.

Patuelli.

Sopprimere l'articolo 122 della proposta del Comitato (sesto comma).

122.8.

Maccanico.

Sopprimere l'articolo 122 della proposta del Comitato.

122.10.

Ferri.

All'articolo 122 della proposta del Comitato (sesto comma) sostituire la parola adottate con la seguente approvate.

122.6.

Boato.

All'articolo 122 della proposta del Comitato sostituire le parole maggioranza assoluta con le seguenti i due terzi.

122.2.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

All'articolo 122 della proposta del Comitato sostituire la parola assoluta con le seguenti di quattro quinti.

122.3.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 122 della proposta del Comitato sopprimere il secondo periodo.

122.4.

Misserville, Nania, Pontone.

All'articolo 122 della Costituzione sopprimere il quinto comma.

122.5.

Misserville, Nania, Pontone.

